

CONTENZIOSO

Voluntary e violazioni doganali

di Luigi Ferrajoli

La procedura di **emersione** e rientro dei capitali detenuti all'estero introdotta dalla L. n.186/2014 ha sollevato molti dubbi e problemi a livello applicativo. Alcuni chiarimenti circa le modalità attuative e le implicazioni derivanti dalla stessa sono stati forniti con la Circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.03.2015, ma ulteriori chiarimenti, come è stato da più parti sostenuto, sarebbero auspicabili.

Alcuni commentatori hanno osservato che dalla presentazione della Voluntary potrebbero derivare effetti sanzionatori in materia **valutaria**, in particolare riguardanti la violazione delle norme sulla sorveglianza dei **movimenti transfrontalieri di denaro**, previste nel D.Lgs. n.195/2008.

In via generale, la disciplina recata nel detto decreto ha integrato, in attuazione di obblighi Comunitari, la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo un generale **obbligo di dichiarazione** dei movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa, esteso ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Paesi comunitari.

L'art. 3 nello specifico dispone che *“chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.”*

Per denaro contante si intendono: i) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; ii) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

La **dichiarazione** redatta su appositi modelli deve essere trasmessa **telematicamente** prima del passaggio in dogana o **consegnata** alle Autorità Doganali all'atto del passaggio.

L'obbligo è esteso anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante **plico postale** o equivalente mentre non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o

Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In tal caso la dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali all'atto della spedizione, che provvederanno ad inoltrarla all'Agenzia delle Dogane.

La **violazione** dell'obbligo dichiarativo è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria**, con un minimo di 300 euro nella seguente misura:

1. dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla **soglia** di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
2. dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di **trasferire in eccedenza** rispetto alla soglia di cui all'articolo se tale valore è superiore a 10.000 euro;

In caso di contestazione immediata, all'atto del passaggio in frontiera, può altresì essere disposto il **sequestro**, nei limiti di cui all'art. 6 del decreto, delle somme eccedenti i 10.000 euro.

Tornando agli adempimenti relativi alla **voluntary disclosure** si osserva che il contribuente deve indicare all'Amministrazione finanziaria *“tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente, o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo”*.

Dalla **ricostruzione** fornita all'Amministrazione finanziaria potrebbe emergere che le **provviste** sono state costituite mediante il trasporto all'estero di denaro contante, in **assenza della prescritta dichiarazione**, circostanza sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n.195/2008.

Dalla lettura delle norme che disciplinano la contestazione della violazione in commento sembrerebbe che questa debba avvenire **contestualmente** all'atto del passaggio o, comunque, **nell'immediatezza** in caso di intercettazione dei valori spediti. Tuttavia, l'art. 9 ultimo comma, ai soli fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, rinvia all'art. 24 del D.P.R. n. 148/1988 (c.d. "T.U. in Materia Valutaria") il quale disciplina la **prescrizione** del diritto dello Stato alla **riscossione delle sanzioni** amministrative pecuniarie nelle violazioni valutarie nel termine di **cinque anni** dal giorno in cui questa è stata commessa.

Appare quindi possibile che a seguito di quanto emergerà dalla Voluntary **potrebbero essere irrogate** le sanzioni per la violazione della prescritta dichiarazione di trasporto di contanti oltrefrontiera commessa sino a cinque anni precedenti.

